

**Legge regionale 7 maggio 2020 - n. 10**  
**Modifiche alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Modifiche alla l.r. 26/2014 in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi)**

1. Alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 3, dopo la parola «riqualificazione» sono inserite le seguenti: «*anche ai fini della sicurezza*» e dopo le parole «opere in ambito montano» sono inserite le seguenti: «*al mantenimento degli stessi, all'innovazione tecnologica, agli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di fruizione da parte delle persone diversamente abili, nonché alla formazione e all'addestramento del personale che vi opera*»;
- b) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:  
«1 bis. I contributi in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione, riqualificazione anche ai fini della sicurezza, gestione sostenibile e accessibilità di rifugi e bivacchi possono essere concessi fino all'ammontare dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in deroga al comma 2 dell'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).»;
- c) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:  
«4 bis. La deroga prevista dall'articolo 4, comma 1 bis, si applica anche ai bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Modifiche alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi» per i quali non sia già avvenuta la completa erogazione dei finanziamenti.».

2. Alle spese derivanti dall'attuazione del comma 1 bis dell'articolo 4 e del comma 4 bis dell'articolo 17 della l.r. 26/2014, come introdotti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della presente legge, quantificate in euro 1.300.000,00 nel 2020 e in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2021-2022, si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.

3. Per gli esercizi successivi al 2022 alle spese di cui al comma 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

**Art. 2**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 maggio 2020

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1045 del 4 maggio 2020)